

Per un maggior approfondimento in materia si rinvia a «Le limitazioni al contante per il pagamento degli stipendi» di R. Quintavalle in Corriere delle Paghe n. 2/2012, pag. 4.

FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO - CIRCOLARE 23 GENNAIO 2012, N. 1

Tracciabilità e rapporti di lavoro

Normativa e modifiche apportate nel tempo

L'art. 12 del DL del 4 dicembre 2011, n. 201 convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 stabilisce che le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono adeguate all'importo di euro mille. Originariamente il limite era fissato in 12.500 euro; tuttavia, con il DL 31 maggio 2010, n. 78 prima era stato ridotto a 5.000 euro e successivamente, con l'entrata in vigore del DL n. 138/2011 è stato ulteriormente ridotto a 2.500,00 euro.

Ora con il decreto Monti, la soglia dell'utilizzo del contante è stata ulteriormente ridotta fissandola, nel massimo, a 1.000,00 euro (il DL 6.12.2011 n. 201 è in vigore del 6.12.2011).

La norma che regola la materia è il DLgs n. 231/2007, modificato dal DLgs n. 151/2009 (cd. «correttivo antiriciclaggio»).

L'abbassamento della soglia di tracciabilità influisce sui sistemi di pagamento delle retribuzioni e dei compensi dovuti ai lavoratori dipendenti e collaboratori di aziende e professionisti. Il limite all'uso del contante arriva sino a 999,99 euro e dal 1° febbraio 2012 termina il periodo transitorio che sospende le sanzioni previste per i trasferimenti oltre soglia.

Il divieto nell'utilizzo del contante

È vietato il trasferimento di denaro contante, libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore, di importo pari o superiore a 1.000 euro tra soggetti diversi. L'operazione può avvenire solo per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane Spa.

Il limite deve intendersi riferito ad operazioni «complessivamente» eseguite infatti, la norma prevede che il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificialmente frazionati (art. 49 DLgs n. 231/2007).

Retribuzioni e cumulabilità dei pagamenti frazionati

Nella gestione della disposizione normativa, sia nelle operazioni che svolgono i comuni cittadini sia quelle svolte nell'ambito del rapporto di lavoro, appare necessario declinare correttamente il significato dell'avverbio «complessivamente» o dei «pagamenti frazionati» utilizzato dal legislatore (si rinvia ad uno specifico parere rilasciato dal Consiglio di Stato n. 1504/1995).

Il problema è ancora più rilevante a seguito dell'abbassamento della soglia da 2.500 euro a 1.000 euro soprattutto nei rapporti di lavoro.

Infatti, è molto frequente in determinati settori (fra tutti, edilizia e agricoltura o lavoro domestico) il pagamento di acconti settimanali che cumulativamente superano facilmente il limite di 1.000 euro.

In via generale, non esiste un principio di cumulabilità di distinte operazioni svolte tra i medesimi soggetti.

Ne consegue che sono astrattamente ammessi più pagamenti tra i medesimi soggetti a condizione che si riferiscano a operazioni diverse.

Il problema si pone, invece, quando le medesime parti danno luogo a più trasferimenti che riguardano la medesima operazione.

L'obbligo della tracciabilità prescinde dalla natura giuridica dei soggetti interessati dalla transazione e dalla causa sottostante avendo come unico punto di riferimento il citato limite quantitativo di 1.000,00 euro.

Per espressa previsione normativa l'importo di 1.000 euro deve essere considerato «complessivamente», evitando, in tal modo, l'aggiramento delle operazioni frazionate, realizzato attraverso il ricorso a due o più operazioni per contanti per importi inferiori.

L'articolo 49, comma 1, secondo periodo del DLgs n. 231/2007 stabilisce che «Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificialmente frazionati».

L'art. 1, comma 2, lettera *m*), del medesimo decreto considera «operazione frazionata» un'operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni, fermo restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale.

Sul punto, la circolare n. 2/2012 del Mef richiama anche il parere del Consiglio di Stato il quale, analizzando un testo normativo precedente al decreto vigente, è stato chiamato ad interpretare quando va applicato il criterio del cumulo delle operazioni.

Il Consiglio di Stato ha chiarito che «in mancanza di un preciso limite temporale e nell'evidente impossibilità di desumere tale limite in via interpretativa, debba senz'altro prendersi come punto principale di riferimento un criterio oggettivo sopra ricordato (ndr, ambito temporale di sette giorni), tenendo conto però della circostanza che la presenza di determinati elementi, anche in ordine temporale, potrebbe rendere pienamente compatibili con le finalità delle misure di anti riciclaggio eventuali eccezioni alla regola in parola, in talune fattispecie particolari».

Il principio espresso dal Consiglio di Stato ha trovato poi una «copertura» normativa nella richiamata lettera *m*).

Ne consegue, dunque, l'ammissibilità di operazioni di importi anche complessivamente pari o superiori alla soglia consentita, sempre che il frazionamento in più importi «inferiori alla soglia» sia previsto da prassi commerciali, o conseguenza della libertà contrattuale (ad esempio, vendite a rate) e non, invece, artificiosamente realizzato per dissimulare il passaggio di somme ingenti in contanti.

Pertanto anche i salari e gli stipendi di importo superiore al predetto limite in via generale vanno pagati con assegno bancario o circolare non trasferibile, bonifico bancario o altre modalità di pagamento tracciato previste dalle legge.

È prassi molto diffusa, soprattutto in taluni settori di attività (ad esempio, edilizia o agricoltura o lavoro domestico) il pagamento di acconti settimanali in contanti di importo inferiore a 1.000 euro che complessivamente danno luogo ad una paga mensile pari o superiore a tale limite. Spesso, si tratta di accordi verbali che si protraggono da tempo nelle aziende.

Con riferimento ai rapporti di lavoro in essere la prassi adottata costituisce oramai un diritto acquisito dal lavoratore che è penetrato nel contratto individuale, con la conseguenza che non viola alcuna regola di antiriciclaggio.

Con riferimento ai nuovi rapporti, è bene regolamentare nel contratto individuale i criteri di pagamento della retribuzione anche confermando la prassi esistente per la generalità dei lavoratori presenti in azienda.

Nessun problema si pone anche per i casi di rimborsi spese corrisposti mensilmente in contanti agli amministratori a fronte di giustificativi consegnati anche se complessivamente nell'anno dovesse superare la soglia di 1.000 euro.

Modalità di pagamento della retribuzione

Non sussiste alcun obbligo da parte del lavoratore di apertura di un conto corrente bancario o postale. Se il lavoratore non accetta il bonifico, il datore di lavoro può corrispondere la retribuzione mediante assegno bancario o postale.

Resta fermo, che il datore di lavoro non è tenuto a riconoscere alcun permesso orario aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal contratto collettivo applicato per il cambio dell'assegno.

L'eventuale assegno bancario o circolare di importo pari o superiore a 1.000 euro deve contenere l'indicazione del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

Pensioni Inps

La legge n. 214/2011 ha stabilito che le Pubbliche amministrazioni devono utilizzare strumenti di pagamento elettronici, disponibili presso il sistema bancario o postale, per la corresponsione di stipendi, pensioni e compensi di importo superiore a mille euro (limite che potrà essere modificato in futuro con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze).

Come indicato dall'Inps con il messaggio n. 24711/2011, i pensionati che percepiscono pensioni mensili di importo complessivamente superiore a mille euro dovranno comunicare entro il mese di febbraio 2012 le nuove modalità di riscossione, scegliendo tra l'accredito in conto corrente, su libretto postale o su carta ricaricabile.

La richiesta di variazione della modalità di pagamento potrà essere inoltrata attraverso il sito

istituzionale da parte dei soggetti in possesso di Pin, o direttamente ad una Struttura territoriale dell'Istituto. In alternativa, la richiesta potrà essere fatta presso gli uffici bancari o postali, secondo le consuete modalità.

Dal 7 marzo 2012 l'Inps non potrà più erogare pensioni oltre soglia.

Versamenti e prelevamenti bancari

I limiti ai trasferimenti di denaro contante non riguarda i versamenti ed i prelevamenti presso le banche, le poste o gli istituti di moneta elettronica, fermo restando gli obblighi di identificazione ed, eventualmente, di segnalazione qualora l'operazione sia considerata particolarmente attenta, per sua natura, ad avere una connessione con il riciclaggio o con il finanziamento al terrorismo.

Il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze ha ribadito, con la circolare n. 989136 del 4.11.2011, riprendendo quanto affermato con la circolare dell'11.10.2010 prot. n. 297944 che le operazioni di prelievo e/o di versamento di denaro contante non concretizzano automaticamente una violazione dell'articolo 49 del Dlgs n. 231/2007 e, pertanto, non comportano l'obbligo di effettuare la comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 51 della medesima norma.

Fino a questo momento non si configura alcuna violazione neppure per i prelievi di importo pari o superiore a 1.000 euro. Il problema potrà semmai nascere successivamente se la predetta somma di denaro sarà trasferita (in contanti) in favore di un soggetto diverso. In questo caso se l'operazione (di trasferimento) raggiunge o supera la soglia di 1.000 euro risulterà certamente commessa un'infrazione della «nuova» soglia salvo le eccezioni sopra illustrate.

Sanzioni applicabili e possibile oblazione

Le novità introdotte dal decreto legge in rassegna (Dl n. 201/2011) non hanno coinvolto l'importo delle sanzioni irrogabili, essendo rimasto sostanzialmente invariato il contenuto dell'art. 58 del Dlgs n. 231/2007.

Ai sensi dell'art. 58 del Dlgs n. 231/2007, qualora venga effettuato un trasferimento di denaro contante per un importo pari o superiore alla soglia di 1.000 euro, si applica una sanzione pecuniaria compresa tra l'1 e il 40%, calcolata sull'importo indebitamente trasferito.

La stessa sanzione si applica all'importo trascritto sull'assegno privo della clausola di non trasferibilità. Tuttavia, la legge prevede un importo minimo della sanzione di 3.000 euro.

La sanzione minima viene aumentata di cinque volte qualora i trasferimenti di denaro superino l'importo di 50.000 euro.

È previsto che il soggetto che ha commesso la violazione possa mitigare la sanzione beneficiando dell'istituto dell'oblazione (art. 16 legge n. 689/1981). Una volta ricevuta la contestazione, il soggetto destinatario della sanzione potrà versare, entro 60 giorni dal ricevimento dell'atto di contestazione, una somma ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o se più favorevole, qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo.

Visto che l'art. 58, comma 1, del citato Dlgs n. 231/2007, prevede per tali violazioni una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 al 40% dell'importo trasferito, nel caso specifico l'oblazione si perfeziona con il pagamento del 2%.

Le sanzioni sono applicate attraverso gli uffici territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze. Sempre il Ministero dell'economia con circolare ministeriale n. 2 del 16 gennaio 2012 ha fissato l'iter del procedimento sanzionatorio per le violazioni di contanti e titoli al portatore oltre soglia, schematizzandolo in 5 fasi principali:

a) Contestazione

il termine per notificare la contestazione dei trasferimenti di titoli al portatore oltre soglia, salvo interruzioni dei termini di decadenza per chiarimenti ed integrazioni, è fissato a 90 giorni;

b) Istruttoria

Dopo la fase di contestazione, si ha tempo 30 giorni per inviare le memorie difensive o chiedere audizione presso la sede competente della Rts;

c) Decretazione

Il nucleo che redige il processo verbale, procede a decretare la sanzione;

d) Notifica

Successivamente il provvedimento sanzionatorio deve essere notificato a chi ha compiuto la violazione entro i cinque anni dall'avvenuta notifica della contestazione;

e) Esecuzione

Dopo la notifica del decreto, e scaduti i termini di impugnabilità (30 giorni, 60 se l'interessato risiede all'estero), l'ufficio deve inviare un sollecito di pagamento prima di procedere all'iscrizione a ruolo tramite Equitalia.

Periodo transitorio

In sede di conversione in legge, il legislatore ha inoltre stabilito che non saranno punite le violazioni commesse nel periodo compreso tra il 6.12.2011 ed il 31.1.2012.

Si ricorda, infine, che la legge n. 122/2010, di conversione del DI n. 78/2010, in seguito all'abbassamento dei limiti all'utilizzo del contante da 12.500 a 5.000 euro aveva escluso l'applicazione delle sanzioni comminate per la violazione delle citate disposizioni commesse nel periodo dal 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del DI n. 78/2010) al 15 giugno 2010, e riferite alle nuove limitazioni di importo, rimanevano sanzionate le violazioni commesse nel medesimo periodo, ma per importi pari o superiori alla previgente soglia di 12.500 euro

Analoga disposizione era stata inserita in sede di conversione in legge (legge n. 148/2011) del DI n. 138/2011, che aveva segnato il passaggio al limite di 2.500 euro a decorrere dal 13 agosto 2011. Si era, infatti, esclusa l'applicazione delle sanzioni per le violazioni poste in essere nel periodo dal 13 agosto 2011 al 31 agosto 2011 e riferite alle nuove limitazioni d'importo. Restavano, invece, sanzionabili le violazioni commesse in quel periodo per importi pari o superiori alla precedente soglia di 5.000 euro.

Allo stesso modo si procede con riguardo al più recente abbassamento del limite, pertanto non saranno sanzionate esclusivamente le infrazioni commesse rispetto al nuovo limite di 1.000,00 euro (Mef, circolare n. 2 del 16 gennaio 2012).